

## PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a pag. 18	<b>Appalti, come garantire la sicurezza</b> - Lo sviluppo dei contratti di appalto, d'opera e di somministrazione ha mostrato la necessità di una più efficace regolamentazione dei rapporti fra committente e appaltatore, non solo circa la correttezza di forma e di sostanza – così come imposti dal codice civile, da specifica normativa amministrativa e ancora con il più recente Testo Unico degli Appalti pubblici – ma anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. È così, infatti, che con il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazione e integrazioni, il legislatore ha introdotto e tracciato gli adempimenti per la tutela della salute e sicurezza in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture tramite misure tecniche, misure procedurali e misure organizzative.
Articolo a pag. 33	<b>Dall'INAIL incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro</b> - Varata la quinta edizione del bando ISI. Stanziati 267 milioni di euro dedicati a progetti di investimento per migliorare i livelli di salute e sicurezza delle aziende. Questi finanziamenti incidono in modo positivo anche sulla crescita economica del Paese in termini di efficienza e produttività. Per presentare le domande c'è tempo fino al 7 maggio.
Articolo a pag. 60	<b>Ancoraggi: se permanenti, sono prodotti da costruzione</b> - La recente nota del ministero del Lavoro – emanata di intesa con il ministero dello Sviluppo economico e con il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sentito anche l'INAIL – impone una rilettura attenta del regolamento dell'Unione europea n. 305/2011, con il quale vengono definiti nel dettaglio i prodotti da costruzione. Una guida a orientarsi fra i principi dettati nel 2011 dall'Ue prosegue l'esame del tema cominciato con il numero 5/2015 di <i>Ambiente&amp;Sicurezza</i> a cura di INAIL, su cui è stato pubblicato anche il testo integrale della Circolare.
Articolo a pag. 63	<b>Utilizzo di macchine e attrezzature, tempo scaduto per la formazione</b> - Attraverso l'accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 riguardante le attrezzature da lavoro, il legislatore ha deciso di intervenire radicalmente in merito alla formazione dei lavoratori, prevedendo corsi e aggiornamenti obbligatori. Lo spirito della norma è di far diventare la formazione un'efficace strumento di prevenzione degli infortuni. Con il 12 marzo 2015 è scaduto il termine per questo tipo di formazione: tutti coloro che usano le attrezzature indicate nell'accordo, se entro questa data non sono stati formati, non possono più usare l'attrezzatura in dotazione.
Sentenza a pag. 77 Commento a pag. 82	<b>Il coordinatore non è il vigilante della sicurezza</b> - I compiti del coordinatore sono altri. Questo il principio della sentenza del Tribunale di Como 26 febbraio 2014 n. 270, la quale definisce con precisione il perimetro di attività e di responsabilità di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, imputato dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi. La posizione del giudice è stata netta: in base alla normativa vigente, la responsabilità di garantire una assidua vigilanza in cantiere è a carico del datore di lavoro. Il professionista è stato assolto.
Sintesi a pag. 108	<b>Sicurezza macchine. Contributi e finanziamenti</b> - Il <i>comunicato</i> pubblicato sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 5 marzo 2015, n. 53, dà notizia della modifica della circolare 10 febbraio 2014, n. 4567, avvenuta attraverso la circolare del Ministero dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, n. 14166, in materia di termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle piccole e medie imprese in relazione all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, di cui al decreto interministeriale 27 novembre 2013 (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 5 marzo 2015, n. 53).
Sintesi a pag. 108	<b>Sicurezza macchine. Ascensori e montacarichi</b> - Il D.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8, reca importanti modifiche alla disciplina di cui al capo II del D.P.R. n. 162/1999, a cominciare dall'ambito applicativo del medesimo decreto, ora non più limitata agli ascensori e montacarichi "in servizio privato" (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 21 febbraio 2015, n. 43, e all'indirizzo <a href="http://www.ambientesicurezzaweb.it">www.ambientesicurezzaweb.it</a> ).
Massima e nota a pag. 112	<b>Infortunio in itinere – Rischio elettivo</b> - In tema di infortunio <i>in itinere</i> , il rischio elettivo che ne esclude la indennizzabilità deve essere valutato con maggior rigore che nell'attività lavorativa diretta, comprendendo comportamenti di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare il rischio elettivo che esclude il nesso di causalità tra attività protetta ed evento ( <i>Cassazione civile, sezione VI, 18 febbraio 2015, n. 3292</i> ).

<p><b>Massima e nota a pag. 113</b></p>	<p><b>Misure di Sicurezza – Responsabilità</b> - Ha natura contrattuale la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.), che gli impone l'adozione delle misure – di sicurezza e prevenzione, appunto – che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (<i>Cassazione civile, sezione lavoro, 5 febbraio 2015, n. 2138</i>).</p>
<p><b>Massima e nota a pag. 114</b></p>	<p><b>Infortunio – Condotta abnorme</b> - Si deve ritenere abnorme o, comunque, eccezionale e, in quanto tale, idoneo a interrompere il nesso di causa tra la condotta datoriale e l'evento, il comportamento del lavoratore esorbitante dalle precise direttive impartitegli, così qualificabile, qualora, per la serie di operazioni messe in atto al fine di superare le barriere poste a presidio della sua sicurezza, riveli la piena consapevolezza di violare le prescrizioni datoriali ponendo inoltre in essere, come nel caso in esame, una condotta ex se fonte di pericolo (<i>Cassazione penale, sezione IV, 20 gennaio 2015, n. 4890</i>).</p>

## RIFIUTI E BONIFICHE

<p><b>Articolo a pag. 91</b></p>	<p><b>I materiali di scavo tra decreto di semplificazione e giurisprudenza recente</b> - L'art. 8 del decreto "sblocca Italia" ha affidato a un decreto del Presidente della Repubblica il compito di riordinare e semplificare la disciplina sui materiali da scavo, ricorrendo allo strumento della delegificazione (previsto dall'art. 17, comma 2, legge n. 400/1988) e con l'obiettivo di agevolare la realizzazione degli interventi che comportano la gestione dei MDS. Tuttavia, i termini per l'emanazione del nuovo decreto (10 febbraio 2015) sono scaduti, anche se il progetto di delegificazione non è stato abbandonato; resta quindi opportuno procedere, dunque, con una ricognizione della normativa vigente, alla luce della più recente giurisprudenza, per comprendere al meglio i principi e i criteri direttivi che il D.P.R. dovrà seguire.</p>
<p><b>Articolo a pag. 96</b></p>	<p><b>Le nuove disposizioni europee sulla classificazione dei rifiuti</b> - Valori soglia, elenco europeo, caratteristiche di pericolo e classificazione come "pericoloso" sono i punti su cui di recente è intervenuta la Commissione europea al fine di riformare la legislazione in materia di rifiuti. In particolare, il regolamento europeo n. 1357/2014, ha definito i nuovi criteri di attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti, mentre la decisione europea 2014/955/UE, ha istituito del nuovo elenco armonizzato europeo dei rifiuti. L'opera di armonizzazione della Commissione si è resa necessaria in vista dell'entrata in vigore (dal 1° giugno 2015) del regolamento CE n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose, che abrogherà i due provvedimenti sopra citati.</p>
<p><b>Sintesi a pag. 109</b></p>	<p><b>SISTRI. Controlli. Corpo forestale dello Stato</b> - Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 gennaio 2015 stabilisce l'interconnessione al SISTRI del Corpo forestale dello Stato in modo da «intensificare l'azione di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti» (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 27 febbraio 2015, n. 48)</p>
<p><b>Massima e nota a pag. 116</b></p>	<p><b>Rifiuti – Deposito incontrollato – Responsabilità</b> - Il reato di abbandono incontrollato di rifiuti è ascrivibile ai titolari di enti e imprese e ai responsabili di enti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono. La condotta penalmente sanzionata può consistere in un comportamento attivo dei titolari di imprese o dei responsabili di enti, di diretta partecipazione all'operazione vietata anche attraverso ordini impartiti ai collaboratori, oppure in un comportamento omissivo, consistente nella mancata adozione di misure doverose atte a evitare l'evento prevedibile o previsto o nella omissione della necessaria vigilanza sull'operato dei collaboratori dipendenti concorrente a cagionare l'evento (<i>Cassazione penale, sezione III, 21 gennaio 2015, n. 5178</i>).</p>
<p><b>Massima e nota a pag. 118</b></p>	<p><b>Rifiuti – Tarsu</b> - In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TAR-SU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto a un'abitazione civile costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma</p>

(segue)

alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore (*Cassazione civile, sezione VI, 14 gennaio 2015, n. 540*).

## AMBIENTE E RISORSE

<b>Articolo a pag. 100</b>	<b>Le misure su ambiente ed energia nella conversione del "milleproroghe"</b> - Gli articoli 9 e 12 del D.L. n. 192/2014 (cosiddetto "milleproroghe"), come convertito nella legge n. 11/2015, riportano, rispettivamente, misure in materia di ambiente ed energia. In particolare, tra i primi rientrano disposizioni sul divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI superiore a 13.000 kJ/Kg, sul sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sull'accelerazione nell'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, sullo stoccaggio delle scorie radioattive e sulla proroga della commissione istruttoria per l'AIA. Le misure a carattere energetico riguardano, invece, la proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e il libretto degli impianti termici.
<b>Il Caso a pag. 103</b>	<b>Reato di disastro ambientale: il momento della consumazione</b> - Oltre ai disastri specifici (disastro aereo, ferroviario, crollo, ecc.) inquadrati dal codice penale, esiste la cosiddetta fattispecie del "disastro innominato" relativo a tipologie non specificate. Uno dei casi più rilevanti di disastro innominato è il cosiddetto "disastro ambientale", ovvero quello in materia di igiene sul lavoro, che riguarda, come è noto, patologie correlate all'esposizione a determinate sostanze; nondimeno la disamina, ampia e approfondita, del reato di disastro, ha indubbiamente una valenza di carattere generale, riguardando alcune problematiche fondamentali del reato di disastro comuni a tutte le ipotesi di disastro cosiddetto innominato e, in particolare, il disastro ambientale. Una lettura della recentissima sentenza "Eternit" aiuta ad analizzare meglio il tema.
<b>Sintesi a pag. 110</b>	<b>Acque. Traguardi ambientali</b> - Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 febbraio 2015 fissa i nuovi indicatori associati ai traguardi ambientali e dei programmi di monitoraggio, predisposto ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 11, comma 1, D.Lgs. n. 190/2010, per la valutazione dello stato ambientale delle acque marine (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 2 marzo 2015, n. 50, e all'indirizzo <a href="http://www.ambientesicurezzaweb.it">www.ambientesicurezzaweb.it</a> ).
<b>Sintesi a pag. 110</b>	<b>Aria. Biocarburanti. Sanzioni</b> - Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 20 gennaio 2014 fissa il nuovo quadro sanzionatorio relativo all'omissione degli obblighi di immissione in consumo nel territorio nazionale delle quote minime differenziate tra le diverse tipologie di biocarburanti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 7 marzo 2015, n. 55).
<b>Massima e nota a pag. 119</b>	<b>Tutela dell'ambiente - Corretto insediamento degli impianti nel territorio</b> - Nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione, i comuni possono dettare regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali ecc.), ma non possono imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale ( <i>Consiglio di Stato, 21 gennaio 2015, n. 183</i> ).

## CERTIFICAZIONE E QUALITÀ

<b>Sintesi a pag. 108</b>	<b>Marchio di qualità ecologica</b> - La decisione (UE) della Commissione 2 marzo 2015, n. 2015/345, rivolta a tutti gli Stati membri dell'Unione, proroga, fino al 31 dicembre 2016, la validità di alcuni criteri vigenti per l'attribuzione del marchio di qualità ecologica a gruppi di prodotti (in <i>G.U.C.E L</i> del 4 marzo 2015, n. 60).
<b>Sintesi a pag. 110</b>	<b>GPP. Arredo urbano</b> - Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 2016 fissa i nuovi criteri ambientali minimi per i prodotti/servizi denominati «Acquisto di articoli per l'arredo urbano», ai sensi dell'art. 2, decreto interministeriale 11 aprile 2008 e succ. modd. (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 2 marzo 2015, n. 50).